



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott. Domenico Nese



IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore




ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li **1 FEB. 2013**

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **1 FEB. 2013**

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li **1 FEB. 2013**

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



**COMUNE DI CAPACCIO**  
(Provincia di Salerno)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 4 del 29/01/2013

OGGETTO: Metanizzazione Territorio Comunale – Transazione – Provvedimenti.

L'anno duemilatredecim il giorno ventinove del mese di gennaio,  
alle ore 19,00 nella sala dell'ex Pretura del Comune di Capaccio.  
Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale		SI
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo	SI		TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA,  
PALUMBO

Consiglieri

Presenti n. 16  
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento il Consigliere Marandino che da lettura della proposta di deliberazione. Grazie al Sindaco e l'Amministrazione si pone fine allo scandalo del metano, dimostrando che questa Amministrazione non ha secondi fini se non il pubblico interesse. La metanizzazione porterà vantaggi ai cittadini ed imprese ed anche occupazione grazie all'indotto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Comune di Capaccio ha aggiudicato nel 2004 l'appalto per la concessione di costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella stipulando relativo contratto con l'ATI Ing. Orfeo Mazzitelli Gas SRL-Sidigas Spa- Ing. Orfeo Mazzitelli spa;

che nel 2008 la società Ing. Orfeo Mazzitelli GAS Srl ha ceduto il detto contratto alla società Amalfitana Gas SRL;

che a tutt'oggi i lavori non hanno ancora avuto inizio atteso il succedersi di contenzioso tra il Comune ed il Concessionario sia in ordine alla direzione dei lavori "de quo" che alla stessa risoluzione del contratto d'appalto dichiarata con nota del Resp IV Settore LL.PP. prot 10800 del 27/03/2012;

**Considerato** che è interesse precipuo dell'Amministrazione Comunale, come espressamente riportato nella deliberazione di C.C. N. 6 del 25/05/2012 di approvazione del documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo, dare avvio ai lavori di metanizzazione dando così esecuzione al contratto di concessione di costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Capaccio ed Albanella;

che tale esigenza permane ad oggi intatta al fine di consegnare al territorio un'opera ed un servizio che determinerebbe indubbi vantaggi alla comunità, ed in particolare alle famiglie ed agli imprenditori locali, sia dal punto di vista economico finanziario, attesa la convenienza ed i risparmi assicurati dal metano rispetto al gas propano liquido (almeno il 50%), che dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, attesa la minore quantità di CO<sub>2</sub> delle emissioni nell'ambiente atmosferico (anche in tal caso almeno del 50%);

**Considerato** inoltre che in questi mesi sono state avviate preliminari trattative con l'ATI aggiudicataria ai fini della composizione delle controversie legali in essere al fine di pervenire mediante soluzioni condivise all'avvio in tempi certi ed a condizioni vantaggiose per la collettività all'inizio dei lavori in questione;

**Vista**, da ultimo, la nota del Sindaco prot GAB 201 del 19/12/2012 di impulso alla definizione della "vicenda metano" attesa da strategicità della stessa nella realizzazione del programma di mandato votato dal corpo elettorale nella tornata del maggio 2012;

**Vista** inoltre la nota prot 27054 del 25/07/2012 dell'Avvocatura Comunale che rende parere legale in ordine al tema dell'ufficio direzione dei lavori in questione;

**Dato atto** che lo stesso Comune di Albanella, territorio interessato dai lavori appaltati dal Comune di Capaccio quale capofila d'ambito, ha più volte manifestato le medesime esigenze per l'avvio dei lavori in questione finalizzato ad assicurare alla propria comunità vantaggi in ordine economico e di riduzione di emissioni inquinanti;

**Dato atto** infine che la tutela dell'interesse pubblico specifico riveniente dalla difesa dei propri atti, ed in particolare del proprio intervenuto atto di risoluzione contrattuale, pur meritevole, è cedevole rispetto all'interesse pubblico specifico della realizzazione di un'opera oggi strategicamente imprescindibile per l'economia locale, per l'ambiente e quindi per la qualità della vita dei cittadini;

MAZZA: Plauso a tutti noi ma soprattutto al Sindaco per le capacità dimostrate.

PAGANO: Mai adulato Amministratori, ma stasera devo complimentarmi col Sindaco per la caparbietà e capacità.

TARALLO: Condivide transazione per sbloccare metano e si chiede come mai il problema non sia stato risolto negli anni anche da chi stasera siede in consiglio.

VOZA ROBERTO: Plauda capacità Sindaco. Oggi il lavoro dell'Amministrazione e di tutti i Consiglieri è incessante e frenetico e perciò produce risultati. Auspica che questa Amministrazione vada bene anche per il prossimo mandato.

CIUCCIO: Ritene metanizzazione un primo importantissimo successo dell'Amministrazione Voza.

SICA: Fiero di far parte di questa squadra. L'avvio della metanizzazione è la prima pietra per definirci Città. Auspica altri tagli del nastro. Pilastro di questa Amministrazione è la giustizia sociale per il paese.

PRESIDENTE: Legge intervento allegato.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente- consiglieri presenti n. 16, astenuti n.///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. ///.

### DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato.

Di confermare il rilevante interesse pubblico alla realizzazione della costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella di cui al contratto rep.2907/2004

Di prendere atto degli indirizzi per la definizione transattiva dei contenziosi in essere con la Amalfitana Gas Srl mandataria dell'ATI Amalfitana Gas Srl -Sidigas spa s e Ing. Orfeo Mazzitelli Spa, di cui all'allegato schema sub lett.a)

Di demandare agli uffici comunali competenti l'adozione degli atti consequenziali, autorizzando espressamente le modifiche e rettifiche non sostanziali ove occorrenti ai fini della stipula dell'atto transattivo

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

**Ritenuto** pertanto che nel bilanciamento di tali interessi pubblici occorre assegnare preminenza a quelli oggetto di manifestazione di consenso diretto dei cittadini e di approvazione da parte del Consiglio Comunale (Deliberazione N. 6/2012), ed in tal senso la metanizzazione del territorio comunale, alle pag 21 e 22 del programma di mandato costituisce prioritaria "misura per lo sviluppo" rientrante inoltre tra quelle da realizzare nei cosiddetti primi 100 giorni dell'Amministrazione;

**Visto**, inoltre l'atto di significazione con cui l'Amalfitana Gas srl ha diffidato e messo in mora il comune di Capaccio prot38830 del 05/11/2012 esponendo l'ente ad ulteriore contenzioso e rilevante alea patrimoniale

**Vista** la deliberazione G.C. n.5 del 04.01.2013 che ha fornito specifici indirizzi ai fini della definizione transattiva della vicenda atta ad assicurare la miglior cura possibile dell'interesse concreto della comunità locale secondo criteri di ragionevolezza e congruità delle scelte;

**Ritenuto** di fare propri i suddetti indirizzi, confermandosi espressamente il rilevante interesse pubblico alla realizzazione della costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella di cui al contratto rep.2907/2004, come meglio ed ulteriormente specificati in seguito alle interlocuzioni tecniche ed amministrative intercorse tra gli uffici comunali e la Amalfitana Gas s.r.l., contenuti nell'allegato schema di transazione

**Visti** i pareri

dell'Avvocatura Comunale prot.. 27054 del 26.07.2012 e n.3496 del 28.1.2013;

del Collegio dei Revisori dei Conti prot.3246 del 25.01.2013;

del legale incaricato dal Comune nella vertenza in essere prot.3638 del 29.01.2013;

**Visto** il verbale della Commissione Bilancio;

**Dato atto**, infine che, il presente atto costituisce indirizzo e direttiva agli uffici comunali preposti per la definizione della vicenda in oggetto e che pertanto si prescinde dei pareri ex D.lgs 267/2000.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

MONTEFUSCO: Plaude nuova sede uffici ex Pretura. In pochi mesi l'Amministrazione Voza ha risolto problemi atavici come questo del metano perché quando si lavora per pubblico interesse non c'è nulla da temere.

FARRO: Concorda con quello che hanno detto precedentemente. La politica del passato non ha saputo portare avanti un'opera così importante. Quello che si decide questa sera è così importante che non può passare inosservato. D'accordo con atti di indirizzo per demandare ai Responsabili di transigere contravversie. Nell'arco di un'anno Capaccio avrà il Metano grazie ai fatti concreti di questa Amministrazione.

DE CARO: Auspica buon esito transazione per consegnare un'opera ed un servizio fondamentale per il territorio.

PAOLILLO: Risolto un problema importantissimo. Il ricorso alle transazioni è sempre preferibile a lunghe e dispendiose vertenze.

TOMMASINI: Ringrazia il Sindaco per aver sbloccato una situazione importante come il metano.

LONGO: Va bene transazione, con invito a prevedere sempre polizze a garanzia dei lavori pubblici.

## SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilatredecim (2013) il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede comunale di Capaccio Capoluogo,

I sottoscritti:

1) la società AMALFITANA GAS s.r.l., con sede in Bari alla Via Fanelli 206/4, in persona dell'Amministratore Unico, prof. Dante Mazzitelli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Mandataria dell'ATI con la società SI.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a. e Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A., la cui associazione fu costituita con atto per notar Anna Pirro da Bari del 27/12/2004 n. rep. 6590 racc. n. 2281 – mentre la società AMALFITANA GAS s.r.l. è subentrata alla precedente mandataria, società ING. ORFEO MAZZITELLI G.A.S. s.r.l., giusto atto per notar Salvatore D'Alessio del 30.06.2008 n. 71164 rep., d'ora innanzi chiamata "concessionaria";

2) il comune di Capaccio, nella persona del Segretario Generale, dott. Andrea D'Amore – stazione appaltante, autorizzato ai sensi dell'Art. \_\_\_\_\_ del vigente Statuto comunale, d'ora innanzi chiamato "concedente";

### PREMESSA

I – All'esito della procedura di evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 157/1995 e 164/2000, l'ATI costituita dalla società Ing. Orfeo Mazzitelli Gas s.r.l., SI.DI.GAS società Irpina Distribuzione Gas s.p.a. e Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. è risultata aggiudicataria della concessione di costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Capaccio e di Albanella – Bacino Campania 55 – per l'importo di € 14.316.751,23, giusta determina dirigenziale n. 576 dell'1/12/2004. Negli

atti di gara è espressamente previsto (art. 21 del bando) che le spese di commissioni giudicatrici, per il supporto al RUP, di pubblicità, di allacciamenti, per il fondo interno incentivante, di consulenza, la direzione lavori, il responsabile dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, le elaborazioni per la costituzione del SIT ed i collaudi sono a carico del concessionario, secondo il quadro economico allegato al progetto preliminare posto a base di gara e, quindi, secondo il quadro economico predisposto dal concessionario in sede di redazione del progetto definitivo.

II – L’ATI aggiudicataria ha proceduto alla redazione del progetto preliminare in variante a quello posto a base di gara, approvato con delibera di G.C. n. 396 del 03.12.2004 e, successivamente, ha predisposto anche il progetto definitivo con allegato quadro economico, il tutto approvato con delibera di G.C. n. 412 del 29.12.2004. E’, quindi, seguita la stipula del contratto di concessione n. 2907 rep. del 29/12/2004, con cui sono stati affidati i lavori di metanizzazione dei territorio comunali di Capaccio ed Albanella, e relativa gestione per anni 12 dalla data di messa in esercizio degli stessi, da eseguire in conformità al bando, al disciplinare di gara, al capitolato speciale, al contratto di servizio, e all’offerta presentata dall’ATI aggiudicataria.

III - L’ATI aggiudicataria in sede di offerta ha espressamente dichiarato, fra l’altro, al punto 1f) dell’Allegato F, “di accettare incondizionatamente il contenuto programmatico dell’intervento in parola e degli atti di gara e complementari, quali il bando e il contratto di servizio, e di attenersi pedissequamente ad esso”, e al punto 1g) dell’Allegato F, “di accettare

incondizionatamente quanto previsto, in particolare, al punto 21 del Bando di gara e di attenersi pedissequamente ad esso”.

IV – Con atto per notar Salvatore D’Alessio del 30.06.2008 n. 71164 rep. la società Ing. Orfeo Mazzitelli GAS s.r.l. ha ceduto alla società AMALFITANA GAS s.r.l. il ramo di azienda nel quale sono comprese, tra l’altro, le reti di distribuzione di gas metano dei Comuni di Capaccio ed Albanella, con conseguente subentro della società AMALFITANA GAS s.r.l. nella concessione in corso con il Comune di Capaccio e nel relativo contratto n. 2907 rep. del 29/12/2004.

V – Con scrittura privata del 06.03.2009, prot. n. 9469 del 10.03.2009, valida ad ogni effetto di legge, il concessionario e il concedente convenivano: 1 - che le attività di supporto al RUP, di redazione del SIT, collaudi e direzione lavori e sicurezza fossero affidate a professionisti esterni mediante procedure di evidenza pubblica indette dall’Amministrazione Comunale di Capaccio secondo gli importi riportati nell’Allegato “A” alla medesima scrittura privata; 2 – che gli importi da porre a base di gara sono quelli di cui all’Allegato “B” alla medesima scrittura privata e, per la direzione lavori e per la sicurezza, la concessionaria si obbligava a coprire gli eventuali maggiori importi non già previsti nel quadro economico allegato all’approvato progetto definitivo.

VI – Che con atto del Responsabile del Settore IV prot. n. 10800 del 27/03/2012 veniva dichiarata l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di Concessione, Rep. N. 2907 del 29/12/2004, per inadempimento di quanto richiesto a garanzia delle spese di cui all’articolo 21 del bando di gara per l’affidamento della Concessione, secondo le modalità e gli importi

stabiliti dalla lex specialis, punto 8 lettera g) bando di gara e dal contratto di concessione all'art. 3.

VII – Con ricorso notificato in data 16/05/2012 al prot. n. 17020 la concessionaria ha impugnato davanti al TAR Campania Salerno la predetta dichiarazione di risoluzione contrattuale chiedendone l'annullamento.

VIII – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, con ordinanza Reg. Prov. Cau. N. 224/2012, Reg. Ric. N. 817/2012, depositata l'11/06/2012, respingeva l'articolata istanza cautelare e si è tuttora in attesa della decisione nel merito.

IX – La concessionaria ha trasmesso atto di significazione e diffida acquisito dal concedente al prot. n. 38830 del 05/11/2012.

#### CONSIDERATO

Che è interesse dell'Amministrazione comunale, come espressamente riportato anche nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/05/2012 recante il documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo, dare esecuzione alla Concessione di costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Capaccio e di Albanella – Bacino Campania 55 – e, pertanto, si è provveduto a verificare se possano essere messe in campo azioni, sia da parte del Concessionario che dalla stazione appaltante, per superare le motivazioni che hanno indotto il Responsabile preposto del comune di Capaccio all'emissione della dichiarazione dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di Concessione, Rep. N. 2907 del 29/12/2004 e dare, nell'immediato, effettivo avvio alla realizzazione delle opere

metanodottistiche trattandosi di opere pubbliche per l'erogazione di un servizio di pubblica utilità.

Che il Sindaco con propria nota prot. gab. N. 201 del 19/12/2012 ribadisce l'importanza strategica della metanizzazione quale elemento fondante del programma di mandato elettorale.

#### **DATO ATTO**

Che tra le parti sono intercorse preliminari trattative al fine di dirimere la contestazione insorta e definire le condizioni condivise per avviare, in tempi brevi e certi, i lavori oggetto di costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Capaccio e di Albanella – Bacino Campania 55 – conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 296 del 29/06/2010, il tutto ai patti, condizioni e modalità di seguito indicati.

Tanto premesso, le parti, come innanzi rappresentate, al fine di ripristinare il vincolo contrattuale cui al contratto di Concessione, Rep. N. 2907 del 29/12/2004, dare effettivo inizio ai lavori ivi previsti e consentire il regolare avvio del servizio

convengono e stipulano

quanto segue.

#### **Articolo 1**

##### **(Premessa)**

La suddetta premessa è parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

#### **Articolo 2**

**(Impegni della società AMALFITANA GAS s.r.l.)**

a) la concessionaria, società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, deve pagare entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto le somme maturate ed ancora dovute ai sensi dell'articolo 21 del bando di gara per l'affidamento della concessione ovvero:

1) la somma di € 5.040,00, per ristoro delle spese di pubblicità dell'avvenuta aggiudicazione del servizio di D.LL. anticipate dal Comune di Capaccio, di cui alla richiesta prot. n. 47041 del 23/11/2009, sollecitata con nota prot. n. 8585 del 25/02/2010 e ancora sollecitata con nota prot. n. 22535 del 26/05/2010 e con nota prot. n. 35458 del 13/08/2010, da ultimo, richiesta con nota prot. n. 37898 del 18/10/2011;

2) la somma di € 52.843,58, spese per il supporto al RuP per validazione progetto, di cui alla richiesta prot. n. 29767 del 05/07/2010 sollecitata con nota prot. n. 35458 del 13/08/2010, da ultimo, richiesta con nota prot. n. 37898 del 18/10/2011, la cui Convenzione prot. n. 23090 del 31/05/2010 dell'incarico n. 3 di cui alla Determinazione n. 171 del 17/12/2007 fu trasmessa alla Concessionaria con nota prot. n. 23093 del 31/05/2010;

a-bis) la concessionaria, società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, si impegna a manlevare il comune per le seguenti somme:

1) la somma di € 3.907,90 alla Ferservizi S.p.A., ed eventuali interessi di cui alla richiesta acquisita al prot. n. 40097 del 14/11/2012 se e per quanto dovuto;

2) la somma di € 13.702,00 all'ANAS S.p.A. ed eventuali interessi di cui alla richiesta acquisita al prot. n. 9379 del 19/03/2012 e prot. n. 348 del 04/01/2013 se e per quanto dovuto;

- b) la concessionaria, società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto deve ricostituire e consegnare al concedente la garanzia fideiussoria già prestata di importo pari a € 2.500.000,00, con clausola di pagamento a semplice richiesta, quale garanzia degli oneri a proprio carico di cui alla lettera g) dell'articolo 21 del bando di gara per l'affidamento della concessione. La garanzia suddetta dovrà avere validità fino ad oltre anni due dalla data di collaudazione e comunque ad adempimenti espletati da parte del Concessionario di cui al punto 21 del Bando: tale fideiussione sarà estinta solo previa liberatoria scritta del Responsabile unico del Procedimento che attesti la regolarità delle prestazioni da parte del Concessionario. Tale clausola deve essere espressamente riportata nella fideiussione stessa a pena di invalidità del presente atto;
- c) la concessionaria, società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, si impegna a dare inizio ai lavori ed ultimarli nei tempi di cui all'offerta resa in sede di gara e conformemente al progetto esecutivo approvato con fondi propri indipendentemente da ogni e qualsiasi tipo di finanziamento pubblico;
- d) la concessionaria, società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, deve attivarsi prontamente, comunque entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, per l'acquisizione dei pareri e convenzioni ancora non formalizzate o nel frattempo scadute e dovrà rendersi parte diligente per la loro acquisizione;
- e) la concessionaria, società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, deve dare inizio effettivo ai lavori entro 15 giorni dall'acquisizione dei suddetti

pareri e convenzioni, ove necessari nel rispetto degli atti di gara e dell'offerta presentata in sede di gara, impegnandosi ad eseguirli conformemente al progetto esecutivo approvato. L'inizio effettivo dei lavori che non necessitano dell'acquisizione dei pareri e convenzioni avverrà a seguito del verbale di consegna da parte della Direzione dei Lavori previa rituale comunicazione a questa da parte del RuP;

f) la concessionaria, società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, deve fornire, per iscritto, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, i riferimenti esatti ed attuali con relativi recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di tutte le figure tecniche che hanno redatto il progetto esecutivo, compreso il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nonché delle figure tecniche nominate o da nominare per la conduzione del cantiere in ottemperanza al Capitolato;

g) la concessionaria, società AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, si impegna a produrre la garanzia di cui al punto 8, lettera f), del bando di gara, a semplice richiesta del RuP, al momento della sottoscrizione del contratto di Servizio con ciascun comune, di cui alla deliberazione di G.C. comune di Capaccio n. 402 del 13/12/2004, necessaria per l'avvio dell'esercizio della gestione anche se avviene parzialmente fermo restando che tutti i lavori vengano comunque ultimati nel rispetto della durata offerta in sede di gara (540 giorni dalla data di inizio).

### **Articolo 3**

#### **(Impegni della stazione appaltante)**

Il Responsabile unico del Procedimento della stazione appaltante, comune di Capaccio, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, procede:

- A) alla revoca, con provvedimento espresso ed in autotutela, ricorrendone agli estremi trattandosi di realizzare opere pubbliche per l'erogazione di un servizio di pubblica utilità, dell'atto prot. n. 10800 del 27/03/2012 con il quale veniva dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di Concessione, Rep. N. 2907 del 29/12/2004, in osservanza alla deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ con la quale si approvava lo schema di questa transazione e si dichiarava l'interesse pubblico dei lavori di metanizzazione a farsi per il servizio pubblico di distribuzione del gas metano. Resta inteso fra le parti che il mancato adempimento degli impegni anche ad una sola delle clausole dell'Articolo 2 determina l'espressa risoluzione del provvedimento di revoca;
- B) alla contestuale revoca della richiesta di escussione della cauzione definitiva avanzata con nota prot. n. 10800 del 27/03/2012, alla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. Resta inteso fra le parti che il mancato adempimento degli impegni anche ad una sola delle clausole dell'Articolo 2 determina l'espressa risoluzione del provvedimento di revoca;
- C) Alla nomina dell'ufficio della direzione dei lavori di cui all'Art. 147 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. costituito dal Direttore dei Lavori R.T.P. Ing. Francesco Messineo – Mandatario – e Ing. Onofrio Sardone e Ing. Pierfrancesco Messineo – Mandanti – giusta sentenza del Consiglio di Stato 4061 del 10/07/2012 nonché parere legale reso

dall'Avvocatura comunale prot. n. 27054 del 26/07/2012, nel totale rispetto del bando di gara ad esso riferito e del disciplinare allo stesso allegato, del 30/11/2009, e di tutto quanto offerto dalla R.T.P. Messineo aggiudicataria;

D) ad autorizzare la Direzione Lavori ad effettuare la consegna dei lavori alla concessionaria.

#### **Articolo 4**

##### **(Ulteriori pattaizioni)**

Le parti danno atto che la presente transazione ripristina l'originario vincolo contrattuale di cui al contratto di concessione n. 2907 rep. del 29/12/2004.

La concessionaria con la sottoscrizione della presente espressamente rinuncia a qualunque richiesta di danni per ogni effetto conseguente alla dichiarata intervenuta risoluzione di diritto del contratto di Concessione di cui in premessa e per il periodo di interruzione del rapporto contrattuale.

Le parti dichiarano che i patti di cui al presente atto sono risolutivamente condizionati ai reciproci adempimenti di cui al contratto di concessione rep. n. 2907 del 29/12/2004 ed alla presente scrittura privata.

Le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte di quanto convenuto con il presente accordo e di non avere nulla a pretendere in relazione alla contestazione insorta.

#### **Articolo 5**

##### **(Rinuncia contenziosi)**

La concessionaria AMALFITANA GAS s.r.l. mandataria, nell'accettare le condizioni sopra esplicitate e nel vincolarsi all'esecuzione dei lavori nei modi e termini su indicati, a tacitazione di ogni ulteriore avere nei confronti

della stazione appaltante, Comune di Capaccio, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, si impegna a notificare all'Ente ed a depositare, dopo l'approvazione del presente accordo da parte del Consiglio Comunale, un atto di formale rinuncia al ricorso proposto (pendente al n° R.Ric. n. 817/2012) presso il TAR Campania Sezione staccata di Salerno ed all'atto di significazione e diffida acquisito al prot. n. 38830 del 05/11/2012, con firma per accettazione e regolazione mediante compensazione delle spese di giustizia tra le parti. In ipotesi di omessa notifica dell'atto di rinuncia entro dieci giorni dall'adozione della delibera di consiglio sopracitata, automaticamente il presente accordo s'intenderà caducato a tutti gli effetti di legge. Gli avv.ti Giovanna Corrente e Federico Conte legali della concessionaria e Maria Annunziata e Emilio Grimaldi legali della stazione appaltante, con la sottoscrizione della presente, dichiarano esplicitamente di non aver nulla a pretendere per le causali di cui innanzi, e, pertanto, rinunciano al vincolo di solidarietà passiva ex art. 68 della Legge Professionale.

Società AMALFITANA GAS s.r.l.

(l'Amministratore unico)

Prof. Dante Mazzitelli

Comune di Capaccio

Il Segretario Generale

Dott. Andrea D'Amore

Avv. Giovanna Corrente \_\_\_\_\_

Avv. Federico Conte \_\_\_\_\_

Avv. Maria Annunziata \_\_\_\_\_

Avv. Emilio Grimaldi \_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio**  
PROVINCIA DI SALERNO

**AREA VIII - AVVOCATURA**

Protocollo n° 3486

Capaccio, 28/01/2013

→ **Al Sig. Segretario Generale**  
Dott. Andrea D'Amore

**p.c. Al Sig. Sindaco**  
Dott. Italo Voza

**Al Responsabile Area VI**  
Ing. Carmine Greco

**Al Capo di Gabinetto**  
Avv. Rosario Catarozzi

RISPETTIVE SEDI

OGGETTO : Amalfitana Gas srl – Risoluzione contratto di concessione rep. N.  
2907/04 – Definizione transattiva – Parere.  
*Riscontro nota prot. 3147 del 24/01/2013*

Con la nota in riscontro, qui pervenuta nella tarda mattinata di venerdì 25/01 scorso, si richiede un parere in ordine all'art. 3, lettera B), dello schema di transazione. Tanto in considerazione del fatto che l'art 239, co. 2, del D.Lgs 163/06 prevede che in caso di transazione *“se l'importo di ciò che [le Amministrazioni aggiudicatrici] concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso”*.

Le poche ore a disposizione, stante l'imminente Consiglio Comunale di domani 29/01/2013, non consente tutto l'approfondimento e la ponderazione che l'importanza della vicenda imporrebbe. Si tenga conto in proposito che le diverse



Comune di Capaccio  
PROVINCIA DI SALERNO

## **AREA VIII - AVVOCATURA**

vicende giudiziarie che hanno connotato il fin'ora sterile rapporto di concessione sono state seguite da avvocati esterni.

Tanto premesso – senza entrare nel merito delle scelte dell'Amministrazione e dei Funzionari responsabili – ci si limiterà ad un conciso parere sullo specifico punto.

La clausola richiamata – contenuta nell'art. 3, lettera B), dello schema di transazione - si riferisce all'impegno, da parte del Comune, alla *“revoca della richiesta di escussione della cauzione definitiva”* già avanzata.

Salva migliori approfondimenti, questa Avvocatura ritiene che, nella fattispecie, non si versi nella casistica prevista dall'art 239, co. 2, del D.Lgs 163/06.

Dalla lettura della bozza di transazione trasmessa non si rinviene infatti alcuna concessione o rinuncia – in senso tecnico – da parte del Comune.

A tal proposito non appare corretta – a parere dello scrivente – la formulazione dell'art. 3, lettera B), dello schema di transazione. Non si tratta infatti di *“revocare”* la richiesta di escussione della cauzione ma solo di dare atto che, ad esito del ripristino dell'originario rapporto di concessione, previo superamento delle fondate motivazioni a base della pregressa risoluzione del contratto, non vi è più luogo per escutere la polizza fideiussoria accesa a garanzia degli adempimenti del concessionario.

La polizza è infatti prevista a garanzia delle obbligazioni assunte dal concessionario e non costituisce affatto una voce di entrata del bilancio dell'Ente. Se quindi il concessionario ottempera ai propri obblighi contrattuali e – rimuovendo i contestati inadempimenti - asseconda l'interesse dell'Amministrazione Comunale, espresso ai massimi livelli di governo, di realizzare quanto prima la rete di distribuzione del gas naturale, il venir meno dei presupposti per l'escussione della garanzia non realizza affatto una rinuncia da parte del Comune, per cui non vi è alcuna *“concessione”* che debba essere giustificata.

Parrebbe quindi più corretta - per la citata lett. B) dell'art. 3 – l'espressione seguente: *“la stazione appaltante dà atto che, a seguito del ripristino dell'originario*



Comune di Capaccio  
PROVINCIA DI SALERNO

**AREA VIII - AVVOCATURA**

*dell'originario rapporto di concessione, non vi è più luogo per escutere la polizza fideiussoria rilasciata dalla Liguria Società di Assicurazioni spa".*


Si raccomanda inoltre di rimodulare i termini per la rimozione degli inadempimenti a base della disposta risoluzione del contratto allo scopo di garantire che – in ogni caso – all'atto della consegna per l'inizio dei lavori (al più tardi) la società concessionaria abbia adempiuto a tutti i propri impegni.

Per quanto riguarda gli effetti della sentenza del consiglio di Stato n. 4061/2012 e la conseguente possibilità di scorrere la graduatoria per la direzione dei lavori, si rinvia al parere già espresso con la nota prot. 27054 del 26/7/2012 non essendovi motivi per discostarsene.

Tanto si doveva.

In fede

Avv. Emilio Grimaldi





**Comune di Capaccio**  
PROVINCIA DI SALERNO

**AREA VIII - AVVOCATURA**

Protocollo n° 27057

Capaccio, 26/07/2012

**Al Responsabile Area VI**  
Ing. Carmine Greco

**p.c. Al Sig. Sindaco**  
Dott. Italo Voza

**Al Sig. Segretario Generale**  
Dott. Andrea D'Amore

**Al Capo di Gabinetto**  
Avv. Rosario Catarozzi

RISPETTIVE SEDI

**OGGETTO :** Sentenza Consiglio di Stato n. 4061/2012 del 10/7/2012 sull'appello di Messineo Francesco relativo a gara di appalto per l'ufficio direzione lavori per la realizzazione del **rete di distribuzione gas**.

Riscontro richiesta parere legale – nota prot. 26494 del 24/7/2012

Messineo Francesco, in proprio e quale capo gruppo del costituendo raggruppamento tra professionisti, Pierfrancesco Messineo e Sardone Onofrio, aveva proposto ricorso innanzi al Tar di Salerno avverso gli atti della gara per l'affidamento dell'incarico di "ufficio di direzione lavori" relativo alla "concessione per la realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Capaccio ed Albanella – Bacino Campania 55". Gli atti impugnati erano quelli dettagliatamente indicati nella nota in riscontro, ovvero tutti gli atti rilevanti del procedimento, dall'avviso pubblico di indizione della gara, al provvedimento di aggiudicazione dell'appalto alla società Feronia a r.l.

Nel giudizio interveniva *ad adiuvandum* anche la società concessionaria che instava per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso fu, in prime cure, rigettato del Tar di Salerno.

Il ricorrente propose quindi appello innanzi al Consiglio di Stato che, dopo aver rigettato la sospensiva, ha invece nel merito accolto il gravame, sovvertendo le conclusioni cui era pervenuto il Tar di Salerno.

Anche il tale giudizio di appello è intervenuta la società "Amalfitana Gas", che aveva proposto a sua volta appello incidentale per sostenere le tesi dell'appellante principale.



Comune di Capaccio  
PROVINCIA DI SALERNO

## AREA VIII - AVVOCATURA

In entrambi le cause il Comune è stato difeso e rappresentato dallo Studio Legale Marengi, questa Avvocatura Comunale è rimasta estranea ad entrambi i giudizi, per cui il sottoscritto Responsabile non conosce i dettagli della lite né era in possesso della ponderosa documentazione processuale prodotta dalle parti.

Non avendo preso parte al giudizio, il sottoscritto non ha nemmeno la possibilità di attingere spunti interpretativi, idonei a chiarire l'esatta portata della sentenza in oggetto, dall'andamento del processo e/o dalle discussioni svolte innanzi al Tar o al Consiglio di Stato.

Sulla premessa della non approfondita conoscenza della lite, durante gli incontri tenutisi il 16 ed il 23 luglio scorsi, il sottoscritto ha avuto modo di evidenziare la poca chiarezza e la contraddittorietà della sentenza in oggetto, specie per quanto attiene alla sorte dell'intera procedura di gara e la possibilità di scorrere o meno la graduatoria

Si deve infatti osservare che, come giustamente da Lei evidenziato, dalla lettura del dispositivo della sentenza, sembra che siano stati annullati tutti gli atti impugnati col ricorso proposto innanzi al Tar di Salerno (ovvero: l'avviso pubblico, il disciplinare di gara, gli atti di nomina dei componenti la Commissione di gara, tutti i verbali di gara, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva), atti tutti elencati nella sentenza, con il conseguente annullamento dell'intera procedura di gara, senza la possibilità di poter scorrere la graduatoria. Si legge infatti nel dispositivo che il Consiglio di Stato *"definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale [...] li accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado, annullando gli atti impugnati"*.

Tale interpretazione sembrerebbe poi avvalorata dalla considerazione – pure espressa in sentenza – secondo cui *"non può essere esaminata la domanda di aggiudicazione e di subentro nel contratto [sebbene ritualmente proposta], atteso che, come già evidenziato, la presente sentenza ha altresì accolto l'appello incidentale, con conseguente necessità per l'amministrazione di rideterminarsi in ordine alla procedura di gara per cui è controversia"* (vedi sentenza n. 4061/12, pag. 9).

Non conoscendo l'esatto contenuto dell'appello incidentale cui la sentenza si riferisce, l'interprete è indotto a ritenere che l'effetto dell'accoglimento di tale gravame possa aver vanificato l'intera procedura di gara, nonostante il fatto che l'appello principale – da quanto si legge in sentenza – sia stato accolto solo per la ritenuta violazione dell'art. 53 del DPR 554/99, ovvero per un difetto di firma degli elaborati tecnici prodotti dalla società Feronia a r.l., risultata aggiudicataria dell'appalto e contro interessata nel giudizio amministrativo svoltosi.

In realtà, la lettura degli atti di causa – successivamente acquisiti – conduce ad una diversa conclusione.

In primo luogo, nel ricorso introduttivo, Messineo Francesco e gli altri ricorrenti hanno lamentato – quale preminente motivo di ricorso – proprio la ritenuta violazione, parte della ditta aggiudicataria, dell'art. 53 del DPR 554/99 ed ha chiesto espressamente l'aggiudicazione della gara, dovendo scaturire – dall'accoglimento del motivo di ricorso principale – l'esclusione dalla gara della società Feronia.

Vero è che i ricorrenti lamentavano anche altri profili di illegittimità che avrebbero travolto l'intera procedura di gara (vedi il II e III motivo del ricorso in primo grado), ma la proposizione di tali motivi – con la commessa richiesta di integrale annullamento della gara – erano **espressamente subordinati al mancato accoglimento del primo e principale motivo che mirava invece alla esclusione della ditta aggiudicataria** (si veda in proposito il ricorso introduttivo, prot. 28272/10, pag 10).



Comune di Capaccio  
PROVINCIA DI SALERNO

## AREA VIII - AVVOCATURA

Tale essendo il tenore del ricorso introduttivo, la portata del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato in commento va interpretato in relazione al motivo per il quale il gravame è stato accolto che è esattamente quello relativo alla violazione dell'art. 53 del DPR 554/99. Pertanto, l'accoglimento del ricorso di primo grado, sentenziato dal Consiglio di Stato, si deve intendere come riferito al solo motivo principale proposto.

Così sommariamente ricostruita la vicenda processuale, si deve concludere nel senso che la sentenza in oggetto non ha annullato l'intera procedura di gara, ma ha invece dichiarato *"inammissibile l'offerta [di Feronia] relativamente agli elaborati progettuali"*, con conseguente illegittimità dell'aggiudicazione.

Tale conclusione non è inficiata dagli effetti dell'accoglimento dell'appello incidentale, improvvidamente valorizzato nella sentenza in commento per dichiarare *"non esaminabile la domanda di aggiudicazione e di subentro nel contratto"*.

Ed infatti la lettura del gravame incidentale - come quella dell'intervento *ad adiuvandum* anche la società concessionaria innanzi al Tar (atti successivamente acquisiti) - rende chiaro che non vi è stato alcun ampliamento del *thema decidendum* né delle domande proposte.

L'interveniente si è infatti limitato a richiedere l'accoglimento del ricorso (in primo grado) e l'accoglimento dell'appello principale (in secondo grado).

Pertanto dall'accoglimento dell'appello incidentale (inopportuno valorizzato dal Consiglio di Stato) non può derivare alcun effetto caducatorio ulteriore che possa aver travolto i restanti atti della procedura di gara.

Conclusivamente si ritiene che l'effetto della Sentenza Consiglio di Stato n. 4061/2012 del 10/7/2012 sia solo quello di escludere la società Feronia a r.l. dalla gara ed il conseguente annullamento dell'aggiudicazione a suo favore.

Ulteriore conseguenza è l'inefficacia del contratto con la società Feronia a r.l. in quanto stipulato in violazione dell'art. 11, co. 10 e 10 bis del D.Lgs 163/06.

Vi è quindi la possibilità di riaprire la procedura di gara e di scorrere la graduatoria con l'attribuzione dell'appalto alla ditta ricorrente, seconda classificata.

Ovviamente dovrà essere verificata l'attuale disponibilità a subentrare e dovranno essere comprovati i requisiti di ammissione e di conferimento dell'appalto.

Tanto si doveva.

In fede  
Avv. Emilio Grimaldi

*Avv. Maria Annunziata*

Via Roma, 61 - 84121 Salerno -  
Piazza Sant'Agostino, 29 - Salerno -  
Tel. & fax: 226852-255011

COMUNE DI CAPACCIO	
29 GEN. 2013 ★	
Prot. N.	3638

**Preg.mo Sindaco  
del Comune di  
CAPACCIO**

Oggetto: metanizzazione territorio comunale.

Con nota prot. n. 1797 del 16 gennaio 2013 mi è stata trasmessa la delibera della G.C. di Capaccio n. 5 del 4 gennaio 2013, in uno allo schema di Convenzione predisposto ai fini della risoluzione della controversia avviata dalla società "Amalfitana Gas s.r.l." - in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese formata con le società SI.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. e "Ing. Orfeo Mazzitelli" - avverso la nota prot. n. 10800 del 27.03.2012 con la quale il Responsabile del IV Settore LL.PP. del Comune di Capaccio e RuP ha disposto la "*risoluzione di diritto del contratto di Concessione, Rep. N. 2907 del 29/12/2004, per inadempimento di quanto richiesto a garanzia delle spese di cui all'articolo 21 del bando di gara per l'affidamento della Concessione, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla lex specialis, punto 8 lettera g) bando di gara e dal contratto di concessione di cui all'art. 3...*".

Dalla predetta delibera emerge, in maniera inequivocabile, la volontà dell'Ente di definire la vicenda giudiziaria al fine di consentire la rapida esecuzione dei lavori di metanizzazione del territorio comunale e di "*consegnare al territorio un'opera ed un servizio che determinerebbe indubbi vantaggi alla comunità ed, in particolare, alle famiglie ed agli imprenditori locali, sia dal punto di vista economico-finanziario, attesa la convenienza ed i risparmi assicurati dal metano*

## *Avv. Maria Annunziata*

*Via Roma, 61 - 84121 Salerno -  
Piazza Sant'Agostino, 29 - Salerno -  
Tel. & fax: 226852-255011*

*rispetto al gas propano liquido (almeno il 50%), che dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, attesa la minore quantità di Co2 delle emissioni nell'ambiente atmosferico (anche in tal caso almeno del 50%)".*

Con la sottoscrizione della transazione, peraltro, l'ATI in questione si impegna - tra l'altro - entro precisi ed inderogabili termini, a corrispondere le somme maturate ed ancora dovute all'Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del bando di gara, a ricostituire e consegnare al concedente la garanzia fideiussoria, a realizzare i lavori anche con fondi propri, indipendentemente da qualsiasi tipo di finanziamento pubblico e a rinunciare al giudizio in corso.

Alla stregua di quanto precede, si ritiene che l'Amministrazione Comunale di Capaccio abbia esercitato i propri poteri di autotutela, nell'ambito della cosiddetta discrezionalità amministrativa che si sostanzia nella valutazione della esistenza di un interesse pubblico attuale all'eliminazione dell'atto, teso - nella specie - da un lato, a garantire il rispetto della *lex specialis* e di tutte le condizioni ivi previste e, dall'altro, ad assicurare alla comunità un servizio di rilevante interesse sociale ed economico.

Nella fattispecie, peraltro, l'interesse generale - valutato dall'Amministrazione - ai fini della rimozione dell'atto che costituisce oggetto di riesame in autotutela - discende anche dalla considerazione che il ricorso pendente innanzi al TAR Campania - Salerno - e l'eventuale appello al Consiglio di Stato comporterebbero ulteriori lungaggini che non consentirebbero all'Amministrazione di definire, in tempi ragionevolmente brevi, la realizzazione di un progetto di rilevanza strategica per l'Ente.

In tale ottica, appare imprescindibile che i competenti organi comunali dovranno attentamente vigilare sulla corretta esecuzione, anche temporale, delle condizioni previste dall'atto transattivo al fine di evitare che vengano assunti dall'ATI concessionaria comportamenti dilatori che non consentirebbero di rispettare la tempistica data dall'Amministrazione Comunale e facendo venir


*Avv. Maria Annunziata*

*Via Roma, 61 - 84121 Salerno -  
Piazza Sant'Agostino, 29 - Salerno -  
Tel. & fax: 226852-255011*

---

meno le ragioni di opportunità che hanno indotto la stessa a definire  
transattivamente la questione giuridica.

Salerno, li 29 gennaio 2013

  
(avv. Maria Annunziata)



Verbale n. 4 del 25/01/2013

**Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Metanizzazione Territoriale Comunale - Transazione - Provvedimenti". Parere.**

Oggi venticinque gennaio 2013, alle ore 08:55 presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone dei componenti, dott.ssa Donatella Raeli e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

**Il Collegio visti ed esaminati**

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la proposta di cui all'oggetto ed i relativi allegati da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;

**verificato**

che con la transazione proposta non è prevista nessuna spesa a carico dell'ente e che la garanzia, per l'esecuzione delle opere, è rinnovata ;

**esprime**

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, il proprio parere favorevole all' approvazione della deliberazione proposta,


Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 09:50.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Capaccio, 25 gennaio 2013.

**Dr.ssa Donatella Raeli**  
**Rag Roberto Antonio Mutalipassi**

**IL Collegio dei revisori**



Il giorno unto 20 del mese di Gennaio dell'anno amministrativo, presso la sede Comunale del Capoluogo, si è unita la Commissione Esterno, opportunamente convocata con nota prot. 3032 del 16-01-2013.

Alle ore 8:40 sono presenti i componenti: Reschella, Tarullo, Farnò, Mantufusa, Tommasini; verificata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e pone alle trattative degli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente porta agli atti della Commissione la comunicazione del Consiglio Comunale n. 22, con la quale lo stesso, per motivi personali, si dimette dalla carica di consigliere comunale e fu data del 01-09-2013 - la Commissione ne prende atto.

Il presidente incarica il deputato di richiedere al Gruppo del Gruppo "AD ACTA VOCE" Roberto Cicciò, Consigliere Comunale, la nomina di una nuova Commissione in sostituzione del componente Tatra - punto 9: Approvazione regolamento Comunale TARI - E' presente il responsabile VFPICIA TRUBTI Gian - Puglia, di relazione in merito. Si delibera la Commissione

Rientra in aula alle ore 8.45.  
 La Commissione afferra  
 punto 4) Approvazione Tariffe TADES.  
 Invista la relazione del Com. Inglese  
 la Commissione afferra. Sta per il  
 punto 4) punto 4) il Compendio tariffe  
 di nuove di riprese in sede A-C-C.  
 punto 4) Detanazione Tariffazione Comunale.  
 Inasprimento - fessura di vendita.  
 Si ha atto che è pervenuta e presta  
 Commissione una struttura fiveta  
 di transazione nonché una delibera A-C-C  
 n. 5/11-2013 al fine di ratificare anche  
 in C-C la volontà dell'A-C di approvare  
 ed una delibera senza della  
 Contravvenzione. Vista tutti i riferimenti  
 presentati dal Responsabile del Servizio  
 nonché dell'avvocatura Comunale  
 e degli avvocati di parte. Trattandosi  
 di opere impiantistiche per il territorio  
 ed essendo dunque trascorsi troppi  
 tempo (oltre dieci anni) dall'inizio  
 della Contravvenzione. Considerati i  
 benefici che la realizzazione dell'impianto  
 porta a tutti i cittadini del no  
 territorio, la Commissione afferra  
 con la sola riserva del Compendio  
 tariffe di riprese di riprese in  
 sede A-C-C.  
 punto 5) Approvazione regolamento  
 Comunale sui controlli interni.  
 Vista già il parere espresso nella

Commissione regolamento, la Commissione

Approva -  
Punto 6): transparenza Caride elettrica e di  
Governo - integrazione regolamento per il  
funzionamento del C.C.

In virtù delle nuove normative  
in materia, si approva il nuovo  
regolamento per il funzionamento  
del C.C.

Punto 7): Piano triennale OO.PP. 2013/  
2015 - approvazione da Commissione,  
Esaminata la proposta agli atti, approvata,  
con la nota del Componente Tarella.

Punto 8): ART. 172 DLGS 267/2000 - Comune e Com.  
e) ecc. da Commissione approvata, con  
la nota del Componente Tarella.

Punto 9): approvazione piano e Consuntivo Finanziario  
regolo integrato gestione rifiuti.

La Commissione approva la proposta con come  
approvata in G.C. del 21-1-2013 n. 16.

Punto 12): ART. 151, 172, 175 DLGS 267/2000 - In tema  
tributiva edizio 2013 di allegati - relazione  
funzionale e programmata - SELENIA

Pluriennale 2013/2015 - Approvazione  
Considerata l'urgenza si approva in tempi  
rapidissimi il bilancio preventivo per l'esercizio  
2013, onde consentire l'avvio dei servizi  
essenziali per il momento e che comunque  
non gli faccia un difetto a breve  
obbligate probabilmente necessarie  
per adeguamenti futuri, la  
Commissione approva - Il Componente

Tavola Ardenne che la federazione di calcio  
 non avrebbe dato la partita 25 giorni  
 prima, come prevede la legge  
 di riforma di fare unione solo oggi  
 ritengo che non può essere l'occasione  
 nel C.C. del 12.11.2013, in quanto  
 come Consiglio non sono state  
 messe in condizione di poter studiare  
 gli altri progetti in C.C. Dichiaro che  
 per oggi il progetto è inerte e che  
 l'obiettivo di lavoro è fatto nelle  
 note di accompagnamento della  
 relazione vana del Collegio dei  
 Revisori. Per i motivi sopra esposti  
 se ne richiede il rinvio.  
 Al presente richiedo che come previsto  
 precedentemente, il Collegio sia posto alla  
 conoscenza di questa Commissione, e che  
 sia fatta per motivi di urgenza, data  
 la scadenza in fase di ultimazione il  
 parere dei Revisori, la Commissione  
 viene convocata per il giorno 21.1.2013  
 ore 17.00 presso la sede del Consiglio  
 per l'esame della relazione. Si chiede  
 il rinvio di rinvio i componenti.  
 Al Comitato locale ritiene che tale  
 strumento di stile importante per il  
 buon funzionamento dell'Ente, ritiene  
 che una Commissione di urgenza  
 sia inutile ed inefficace.  
 punto 13) viene generale degli impianti  
 pubblicitari e sistema di affollato

territoriale - affluente -  
 Al presidente affare la proposta con  
 come servente della maggioranza, con  
 le fu concessione di tale potere preside  
 l'essere integrato con delle funzioni  
 per l'attesa degli ordinari che dovranno  
 essere portate sul territorio, 1/3  
 come al - mare prima di far parte  
 prima e di far parte del resto in  
 parte di lavoro - Il Com. per il tavolo  
 di lavoro di lavoro in C.C.  
 punto 14) - Affare di case -  
 De maggioranza affare - il Com. per il  
 tavolo di lavoro in C.C.  
 punto 15) - Affare regolamento Comunale  
 per la concessione in uso degli impianti  
 e attrezzature sportive -  
 De maggioranza affare la proposta  
 con come servente delle altre  
 Commissioni - Il Com. per il  
 tavolo di lavoro di lavoro in  
 parte di C.C.  
 punto 16) - Al presidente al fatto  
 Comunale con la Fontana pubblica  
 pubblica e Pubblica nella città antica di  
 Poggio - parzialmente -  
 Al presidente, si fa l'importante e  
 livello di informazione e livello  
 cultura nella storia dell'esperienza  
 all'area venuta dei successi  
 per la pubblica, in parte alle  
 maggioranza affare - il Com. per il

Tramite la prima di intenzione, in sede  
di C.C.

Punto 17): Nota di Delibera di C.C. n. 92/2013.  
Grazie al Compente P. 10.35.  
La Commissione è unanime, in sede  
di intenzione di legge. Il  
Compente Tramite si intende di intenzione, in  
sede di C.C.

Punto 18): Nota di Delibera di C.C. n. 16/2013 - 93/2013.  
14/2013 - La Commissione appone il  
Compente Tramite si intende di intenzione, in  
sede di C.C.

Alle ore 19.50 arriva la Compente  
Tramite.

Punto 19): Trasmissione di licenze delegato  
di Commissione f.p. di competenza  
e appone il Compente Tramite si intende  
di intenzione in sede di C.C.

Punto 20): Commissione speciale - utenze  
franco - La Commissione non  
presende in sede di intenzione, appone.

Punto 21): Delibera di C.C. n. 12/2013 - 12/2013.  
La Commissione appone  
il Compente Tramite si intende di intenzione.

Punto 22): Richiesta istituzione di  
tribuna elettorale - La Commissione  
appone di intenzione.

Nelle altre deliberazioni, si appone  
il Compente Tramite si intende di intenzione.



L'attribuzione del metano da sempre è stato attribuito ai  
singoli comuni con il DLvo 104/2000. con i comuni  
affidano il ~~metanizzazione~~ con un decreto di gara  
ed evidenza pubblica per la durata massima di 12 anni.  
Come è stato fatto nel nostro caso.  
Per il resto il governo ha emanato un decreto D.M. del 19.10.2012  
con cui si è espropriati vari comuni del servizio di  
distribuzione del gas e ne sono nati i c. di Ambiti Territoriali  
minimi. (sono in Italia 177) questi metanizzati e non  
collegati e formato da 50 comuni come -  
alle date del 1/1/2011 non ha ~~assegnato~~ il ~~servizio~~  
la metanizzazione non può più farlo perché deve  
essere assegnato attraverso una unica gara di  
ambito -  
quando non approvabile ~~non~~ non farlo più una  
mezza ~~decreto~~ con i 50 comuni dell'ambito ed è  
l'ambito che fa la gara -  
Deve essere ~~metanizzati~~ ~~il~~ ~~imposto~~ ~~col~~ ~~voto~~ ~~farmacista~~  
della ~~distribuzione~~.